



PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 1/1

Al leg. rappr. di B.M. Rottami s.r.l.
 Via Fontanelle, 48/a
 37055 RONCO ALL'ADIGE (VR)
 PEC: *bmrottami@pec.it*

e. p.c. Al Sindaco del Comune di Ronco all'Adige
 Piazza Roma, 1 – 37055 RONCO ALL'ADIGE (VR)
 PEC: *protocollo.roncoalladige@stpec.it*

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona
 dell'A.R.P.A.V.
 Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA
 PEC: *dapvr@pec.arpav.it*

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
 dell'A.U.L.S.S. n. 21
 Via Frattini, 48 – 37045 LEGNAGO (VR)
 PEC: *dip.prevenzione.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it*

Al Corpo di Polizia Provinciale
 Via San Giacomo, 25 – 37135 VERONA


All'Ufficio giunta della Provincia di Verona
 Via S. Maria Antica – 37122 VERONA

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 792/13 del 21 febbraio 2013 di rinnovo dell'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l. al Registro provinciale delle imprese che operano il recupero dei rifiuti in regime semplificato a seguito di intervenuta modifica sostanziale.

Trasmetto in allegato la determinazione n. 792/13 del 21 febbraio 2013 con cui si rinnova dell'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l. al Registro provinciale delle imprese che operano il recupero dei rifiuti in regime semplificato a seguito di intervenuta modifica sostanziale.

Distinti saluti.

L'istruttore tecnico
 Michele Marchi



Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo
 responsabile del servizio
 responsabile del procedimento
 supporto tecnico/amministrativo
 telefono e fax
 e-mail
 web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
 Luigi Sansoni
 Giuseppe Biondani
 Michele Marchi
 0459288806 – 0459288876
 provincia.verona@cert.ip-veneto.net
 www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.
 codice fiscale 00654810233
 partita IVA 00654810233
 allegati n. 1
 file
 trasm det 792-13
 modifica BM
 rottami.odt



Member of ISO Registration
RINA
 ISO 9001:2008
 Sistemi di Qualità Certificati





PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Rinnovo dell'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l. al n. 92 del Registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata a seguito di intervenuta modifica sostanziale dell'impianto.

determinazione n. **792** /13 del **21 FEB. 2013**

Decisione Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona¹:

1. rinnova l'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l., con sede legale e operativa in via Fontanelle n. 48/a nel comune di Ronco all'Adige (VR), al numero 92 del Registro Provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, a seguito di modifica sostanziale dell'impianto;
2. da atto che la ditta è autorizzata ad esercitare le operazioni di recupero di rifiuti previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998² fino al 15 aprile 2018.
3. da atto che la ditta è ammessa a svolgere l'attività di recupero di rifiuti con la tipologia, le caratteristiche e i quantitativi riportati nella comunicazione di rinnovo pervenuta in data 14 gennaio 2013³, come integrata dalle note pervenute in data 11 febbraio 2013⁴ e 14 febbraio 2013⁵.

Fatto Con determinazione dirigenziale n. 4360/11 del 17 ottobre 2011 ho rinnovato l'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l. al n. 92 del Registro provinciale delle aziende che effettuano attività di recupero in procedura semplificata, a seguito della nota del 4 luglio 2011⁶ con cui la stessa ditta aveva chiesto il rinnovo. Nella comunicazione del 4 luglio 2011 è indicato tra gli altri, nella tipologia di rifiuti al paragrafo 3.2, il codice CER 16.01.18 non previsto nel d.m. 05/02/1998.

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli art. 28 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del settore ambiente, obiettivo 1, azione 3.

² Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 05/02/1998).

³ Acquisita al n. 4707 del 15 gennaio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴ Acquisita al n. 16052 dell'11 febbraio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Acquisita al n. 17606 del 14 febbraio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶ Acquisita al n. 73336 del 7 luglio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Con nota del 3 aprile 2012⁷ il Nucleo di Polizia Ambientale della Provincia di Verona ha trasmesso al settore Ambiente gli esiti del controllo effettuato presso l'impianto della ditta B.M. Rottami s.r.l. in data 22 febbraio 2012. In tale occasione e, successivamente, in data 24 maggio 2012 la Polizia Provinciale di Verona ha provveduto a porre sotto sequestro un notevole quantitativo di rifiuti e materiale vario ed alcuni macchinari presenti sia all'interno che all'esterno dell'area dell'impianto.

Con nota del 23 aprile 2012⁸ ho diffidato la ditta B.M. Rottami s.r.l. alla corretta gestione dell'impianto in conformità alla normativa vigente⁹.

Con nota del 1 agosto 2012¹⁰ la ditta B.M. Rottami s.r.l. ha presentato un Piano di allontanamento di rifiuti e beni per adeguamento all'attività di recupero rifiuti iscritta in regime semplificato; tale piano prevede, tra l'altro, lo scollegamento dalla rete elettrica del macchinario per la frantumazione di cavi elettrici.

Con nota del 15 ottobre 2012¹¹ ho preso atto della documentazione consegnata dalla ditta con la nota del 1 agosto 2012 ed ho comunicato che, ai fini dell'ottemperanza della diffida provinciale del 23 aprile 2012, la ditta deve provvedere all'allontanamento dall'impianto del macchinario non autorizzato oppure, in alternativa, può presentare una richiesta di modifica dell'iscrizione al n. 92 del Registro provinciale che preveda la ridefinizione dell'area su cui insiste l'attività di recupero oggetto dell'iscrizione, con l'esclusione della superficie occupata dal macchinario non autorizzato.

Con ordinanza sindacale n. 1005 del 25 ottobre 2012¹² il Comune di Ronco all'Adige ha ordinato alla ditta B.M. Rottami s.r.l. di provvedere a presentare uno studio di caratterizzazione ed un Programma di smaltimento rifiuti e di provvedere all'allontanamento dei rifiuti presenti sia nei container siti all'esterno dell'impianto, sia *“sull'area utilizzata in promiscuità con i prodotti di lavorazione sotto la tettoia”*.

Con determinazione n. 4902/12 del 6 novembre 2012 ho rettificato, mediante la revoca del codice CER 16.01.18 della tipologia 3.2, la determinazione dirigenziale n. 4360/11 del 17 ottobre 2011 di rinnovo dell'iscrizione della ditta B.M. Rottami s.r.l. al numero 92 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Con nota del 21 dicembre 2012¹³ la ditta B.M. Rottami ha presentato un Programma di smaltimento rifiuti al quale è allegato, tra l'altro, una dichiarazione della ditta Elettrica s.n.c. che autocertifica lo *“scollegamento della funzionalità elettrica relativa al molino per la macinazione dei cavi ... tali per cui hanno reso il macchinario non più utilizzabile”*.

Con determinazione n. 111/13 dell'11 gennaio 2013 ho emesso divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti svolta dalla ditta B.M. Rottami s.r.l. fino all'avvenuto adeguamento dell'impianto alla diffida provinciale del 23 aprile 2012.

Con nota del 14 gennaio 2013¹⁴, pervenuta in data 15 gennaio 2013, la ditta B.M. Rottami s.r.l. ha presentato istanza per la ridefinizione dell'iscrizione al n. 92 del Registro provinciale delle aziende che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, chiedendo che all'area su cui insiste l'attività di recupero sia sottratta la superficie occupata dalla macchina pela-cavi.

⁷ Iscritta al n. 36601 del 3 aprile 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Iscritta al n. 43588 del 23 aprile 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁹ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006); decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006).

¹⁰ Acquisita al n. 84552 del 3 agosto 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹ Iscritta al n. 109698 del 15 ottobre 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² Acquisita al n. 125227 del 21 novembre 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³ Acquisita al n. 138782 del 24 dicembre 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁴ Acquisita al n. 4707 del 15 gennaio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Con nota del 22 gennaio 2013¹⁵ l'avv. Marco Tonello, per incarico della ditta B.M. Rottami s.r.l., ha contestato la determinazione provinciale n. 111/13 sia in merito alla legittimità che ai presupposti alla base del provvedimento.

Con nota del 24 gennaio 2013¹⁶ ho riscontrato la nota del 22 gennaio 2013 dell'avv. Tonello confermando la legittimità del provvedimento di divieto di prosecuzione e ribadendone la fondatezza dei presupposti.

Con nota del 24 gennaio 2013¹⁷ la ditta B.M. Rottami ha trasmesso una relazione tecnico-descrittiva di avvenuta ottemperanza alle prescrizioni provinciali.

Con nota del 25 gennaio 2013¹⁸ l'avv. Tonello ha ribadito ed ulteriormente discettato i contenuti della propria nota del 22 gennaio 2013.

Con determinazione n. 355/13 del 28 gennaio 2013 ho revocato la precedente determinazione n. 111/13 dell'11 gennaio 2013 recante divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti.

Con nota dell'11 febbraio 2013¹⁹ la ditta B.M. Rottami ha perfezionato la propria richiesta di modifica del 14 gennaio 2013, parzialmente integrata con la propria nota del 24 gennaio 2013, compilando e presentando la modulistica²⁰ prevista dalla normativa vigente²¹.

Con nota del 14 febbraio 2013²² la ditta B.M. Rottami ha inviato un elaborato grafico in sostituzione dell'analogo elaborato allegato alla propria nota dell'11 febbraio 2013.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, si fonda sulla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla disciplina tecnica contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

Obblighi La ditta B.M. Rottami s.r.l. è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la comunicazione inviata, in particolare la ditta deve:

- 1) adeguare, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le garanzie finanziarie in essere alle indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1543 del 31 luglio 2012²³;
- 2) svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, del decreto legislativo n. 152/2006, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, nonché secondo la citata comunicazione di rinnovo dell'iscrizione al n. 92 del Registro

¹⁵ Acquisita al n. 7789 del 22 gennaio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁶ Iscritta al n. 9373 del 24 gennaio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁷ Acquisita al n. 9553 del 25 gennaio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁸ Acquisita al n. 9560 del 25 gennaio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁹ Acquisita al n. 16052 dell'11 febbraio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁰ Ai sensi dell'articolo 216, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

²¹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 4 agosto 2009 "D.M. 5 febbraio 1998 come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 - Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Modello concernente la "Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata. D.Lgs. n. 152/2006 - artt. 214 e 216; D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii." (d.G.R.V. n. 2426/2009).

²² Acquisita al n. 17606 del 14 febbraio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²³ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1543 del 31 luglio 2012 "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica della DGRV n. 2229 del 20.12.2011" (d.G.R.V. n. 1543/2012).

provinciale delle impresa che effettuano un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata pervenuta in data 14 gennaio 2013²⁴, come integrata dalle note pervenute in data 11 febbraio 2013²⁵ e 14 febbraio 2013²⁶, di seguito schematizzata:

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998
3.1	10.02.10 12.01.01 12.01.02 15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.12.02 20.01.40	3.1.3 c)	R4-R13	3.1.4 c)
3.2	12.01.03 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.07 19.10.02 20.01.40	3.2.3 c)	R4-R13	3.2.4 c)
5.7	17.04.11	/	R13	/
5.8	17.04.11	/	R13	/
5.16	16.02.14 16.02.16	5.16.3	R4-R13	5.16.4

Tipologia	Sigla	Quantità annua di rifiuti trattati	Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero
3.1	R4-R13	1'560 t - 4'602 m ³	195 t - 187 m ³
3.2	R4-R13	220 t - 147 m ³	128 t - 138,5 m ³
5.7	R13	50 t - 147,5 m ³	15 t - 7,5 m ³
5.8	R13	50 t - 147,5 m ³	15 t - 7,5 m ³
5.16	R4-R13	100 t - 295 m ³	56 t - 30 m ³
Totale		1'980 t - 5'339 m³	409 t - 370,5 m³

3) rispettare le prescrizioni del regolamento UE 333/2011 per le tipologie di rifiuti appartenenti al paragrafo 3.1 e 3.2 del d.m. 05/02/1998 ai fini della

²⁴ Acquisita al n. 4707 del 15 gennaio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁵ Acquisita al n. 16052 dell'11 febbraio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁶ Acquisita al n. 17606 del 14 febbraio 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici²⁷;
- 4) gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;
 - 5) accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la "voce specchio" con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
 - 6) garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme tecniche del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Avvertenze

La validità del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie adeguate secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 1543/2012 (RC Inquinamento e Polizza fidejussoria), la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona. Qualora la ditta non provvedesse in tal senso, la Provincia di Verona procederà all'emissione di un divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. n. 152/2006.

La presente iscrizione al Registro provinciale scade il 15 aprile 2018.

Prima²⁸ della scadenza e comunque in caso di modifica sostanziale²⁹ delle operazioni di recupero, la ditta deve rinnovare la comunicazione di esercizio dell'attività utilizzando l'apposita modulistica.

Entro il 30 aprile di ogni anno la ditta è tenuta al versamento dei diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 350/98.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la Provincia di Verona si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita

²⁷ Il Regolamento UE n. 333/2011, entrato in vigore il 9 ottobre 2011, reca i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tra questi si ricordano in particolare i criteri di organizzazione e gestione dell'impianto con la necessità di applicare un sistema di gestione della qualità e puntuali obblighi di monitoraggio delle diverse fasi del processo al fine di poter ottenere materie prime e/o prodotti dai rottami metallici.

²⁸ La comunicazione di rinnovo va presentata con congruo anticipo, almeno 3 mesi prima della scadenza, onde consentire alla Provincia di svolgere le verifiche d'ufficio.

²⁹ Per modifica sostanziale si intende un potenziamento dell'impianto che possa produrre effettivi negativi sull'ambiente. Le modifiche sostanziali diventano operative con il decorso di 90 giorni dalla loro comunicazione alla Provincia.

dall'impianto, con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo.


L'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.

La Provincia di Verona, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio stabilite dalla Parte IV-Titolo I-Capo V del d.lgs. n. 152/2006, dal d.m. 05/02/1998 e dal d.lgs. n.151/2005, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dalla scrivente amministrazione.

Il presente atto è adottato nel rispetto delle attribuzioni di competenza stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006 e non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al legale rappresentante della ditta B.M. Rottami s.r.l., al Comune di Ronco all'Adige, al dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. 21 e al responsabile dell'ufficio Giunta di questa Provincia.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³⁰ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica³¹.



Stampa circolare della Provincia di Verona con il testo "PROVINCIA DI VERONA" e "DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VERONA". A destra della stampa è presente una firma manoscritta e il nome "Carlo Holi" stampato in nero.

³⁰ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

³¹ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.